

(N. 2271)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 1° APRILE 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-norvegese firmato a Roma il 12 ottobre 1951, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Norvegia, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini norvegesi.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si propone la ratifica dell'Accordo firmato a Roma il 12 ottobre 1951, concernente il prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Norvegia, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini norvegesi.

Le circostanze eccezionali, dovute alla seconda guerra mondiale, hanno impedito, nella maggior parte dei casi, la normale utilizzazione economica dei brevetti per invenzioni indu-

striali appartenenti, rispettivamente in Italia ed in Norvegia, a cittadini norvegesi ed italiani. L'Accordo, di cui si propone la ratifica, mira appunto, ad eliminare il pregiudizio derivato dalle cause sopraspecificate, prevedendo l'applicazione delle norme relative al prolungamento del periodo di validità contenute nelle legislazioni dei due Paesi.

In Italia dette norme, applicabili agli stranieri a titolo di reciprocità, sono contenute nella legge del 10 ottobre 1950, n. 842, pubbli-

cata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1950, n. 251. In Norvegia la materia è disciplinata dalla legge provvisoria del 19 luglio 1946 concernente il prolungamento di certi brevetti. La legge norvegese predetta, all'articolo 5, prevede che le disposizioni della legge stessa potranno essere invocate dai titolari di brevetti residenti all'estero a condizione che il loro Paese accordi diritti equivalenti ai titolari dei brevetti residenti in Norvegia. Lo stesso articolo specifica che il Re deciderà in quali Paesi tale condizione sia adempiuta. Con decreto norvegese del 5 dicembre 1947 è stato stabilito, a condizione di reciprocità, che il prolungamento della durata dei brevetti, previsto dalla legge norvegese del 19 luglio sopra menzionata, sarà accordato alle persone ed alle imprese stabilite in Italia.

L'articolo 1 dell'Accordo dispone che i brevetti appartenenti a cittadini dell'una delle due Parti Contraenti, in vigore alla data di deposito della domanda di prolungamento, anche se venuti a scadere posteriormente, possono beneficiare delle norme relative al prolungamento del periodo di validità a termini della legislazione dell'altra Parte Contraente.

Il prolungamento di durata è concesso, in base all'articolo 2, su domanda dell'interessato da presentarsi all'ufficio competente della proprietà industriale, in Norvegia, nel termine previsto dalla legge norvegese del 19 luglio 1946 ed in Italia nel termine di due anni dalla data della firma dell'Accordo. Tale diversità di termini è dovuta alla opportunità di stabilire un'equivalenza di termini, dato che in Norvegia, a differenza di quanto è stato seguito in Italia per i brevetti norvegesi registrati in

Italia, i titolari italiani di brevetti registrati in Norvegia sono stati ammessi a depositare le domande di prolungamento in base alla legge norvegese del 19 luglio 1946.

Con l'articolo 3 si stabilisce l'esenzione di ogni formalità di legalizzazione dei documenti necessari agli interessati per prevalersi delle disposizioni dell'Accordo.

Siccome la legge norvegese prevede il pagamento, per ogni anno di prolungamento di durata al di là del periodo normale, della tassa annuale stabilita per l'ultimo anno, mentre la legge italiana di prolungamento esenta da qualsiasi pagamento di tassa annuale, l'Accordo prevede un pagamento simile per i brevetti appartenenti a titolari norvegesi registrati in Italia affinché la condizione di reciprocità imposta dalla legge italiana possa ritenersi avverata.

Data l'urgenza di provvedere al ristabilimento di diritti già scaduti o di imminente scadenza si è stabilito, con l'articolo 5, la messa in vigore dell'Accordo al giorno stesso della sua firma, precisando che il Governo norvegese, che per la sua legislazione non deve sottoporre l'Accordo all'approvazione delle proprie Assemblee legislative, considererà l'Accordo stesso come definitivo a partire dalla data della comunicazione, da parte del Governo italiano, dell'approvazione parlamentare della legge di ratifica.

Per le ragioni su esposte e per la salvaguardia definitiva degli interessi dei beneficiari italiani di brevetti d'invenzione norvegesi, si ritiene necessario che la procedura di ratifica abbia luogo con carattere di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo al prolungamento delle invenzioni industriali appartenenti, in Norvegia, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini norvegesi, concluso a Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 12 ottobre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua en-

trata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5 dell'Accordo.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ALLEGATO.

A C C O R D

ENTRE L'ITALIE ET LA NORVÈGE CONCERNANT LA PROLONGA-
TION DE LA DURÉE DES BREVETS D'INVENTION

Le GOUVERNEMENT DE L'ITALIE et le GOUVERNEMENT DE LA NORVÈGE, considérant la situation exceptionnelle créée par la deuxième guerre mondiale aux ressortissants norvégiens, personnes physiques et morales, en Italie, et aux ressortissants italiens, personnes physiques et morales, en Norvège, en ce qui concerne l'exploitation normale des brevets d'invention, ont désigné leurs plénipotentiaires qui sont convenus de ce qui suit:

Art. 1^{er}.

Les brevets d'invention appartenant aux ressortissants de l'une des deux Parties Contractantes et en vigueur à la date du dépôt de la demande de prolongation, même s'ils sont expirés après cette date, pourront bénéficier des dispositions concernant la prolongation de la durée de validité aux termes de la législation de l'autre Partie Contractante.

Art. 2.

La demande de prolongation, accompagnée de toutes les indications susceptibles d'en démontrer le bien-fondé, devra être déposée au service compétent de la Propriété industrielle, en Norvège, dans le délai prévu par la loi norvégienne du 19 juillet 1946, et en Italie, dans le délai de deux années à partir de la date de la signature du présent Accord.

Art. 3.

Les documents nécessaires à l'obtention des facilités prévues dans le présent Accord seront dispensés de toute formalité de légalisation.

Art. 4.

Pour chaque année pour laquelle la durée d'un brevet est prolongée au-delà de la période normale, il devra être acquitté la même annuité que celle établie pour la dernière année.

Art. 5.

Les dispositions du présent Accord seront mises en vigueur au jour de sa signature.

Le Gouvernement de l'Italie communiquera au Gouvernement de la Norvège la ratification de l'Accord par le Parlement italien, et le Gouvernement de la Norvège considérera cet Accord comme définitif à partir de la date de la communication du Gouvernement de l'Italie.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 12 octobre 1951.

Pour l'ITALIE
ANTONIO PENNETTA

Pour la NORVÈGE
HANS FAY